



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02);

VISTA la Decisione della Commissione europea 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Oneri di servizio pubblico (OSP)" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss.mm.ii. che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

VISTO l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, che prevede il passaggio alla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche "RAS") delle funzioni relative alla continuità territoriale sarda;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021, n.466, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2022, con il quale sono stati imposti, a far data dal 15 maggio 2022, oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio operato sulle rotte Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari - Milano Linate e viceversa;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18 del 25 gennaio 2022 e n. 83 del 25 marzo 2024 con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 466/2021;

VISTI i bandi di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle rotte Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari – Milano Linate e viceversa, in conformità degli oneri di servizio pubblico, resi noti con informative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rispettivamente serie C/2024/2985 e C/2024/2986 del 26.04.2024;

CONSIDERATO che le gare si sono svolte secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTE le determinazioni del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale della RAS n. 518/16295 e n. 519/16296, entrambe del 5 settembre 2024, con cui è stato aggiudicato alla società di navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. l'affidamento della gestione, in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea onerato rispettivamente sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;

ATTESO che l'onere finanziario delle gare in parola trova integrale copertura nel bilancio della RAS 2024/2026 come precisato nelle suindicate determinazioni;

VISTE la Convenzione Rep. n.8, prot. n. 18051 dell'11 ottobre 2024 e la Convenzione Rep. n.9, prot. n. 18052 dell'11 ottobre 2024 sottoscritte dalla RAS e dalla suindicata Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. con le quali è stato regolato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea rispettivamente sulle rotte Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari – Milano Linate e viceversa, a decorrere dal 27 ottobre 2024 e fino al 25 ottobre 2025, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021, n. 466 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del già menzionato DM 466/2021, occorre procedere ad approvare l'esito delle gare e le già menzionate Convenzioni;

DECRETA

ART. 1

È reso esecutivo l'esito delle procedure di gara indette dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla stessa aggiudicate alla Società di navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. con le determinazioni n. 518/16295 e n. 519/16296 del 5 settembre 2024.

ART. 2

Il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari – Milano Linate e viceversa è concesso in esclusiva dal 27 ottobre 2024 e fino al 25 ottobre 2025 alla Società di navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. aggiudicataria delle procedure di gara di cui all'articolo 1, sulla base di una compensazione finanziaria massima pari rispettivamente a € **1.193.585,00** e a € **1.238.903,00** al netto dell'IVA di legge per il detto periodo 27 ottobre 2024 - 25 ottobre 2025.

ART.3

Sono approvate le allegate Convenzioni Rep. n.8, prot. n. 18051 dell'11 ottobre 2024 e Rep. n.9, prot. n. 18052 dell'11 ottobre 2024 sottoscritte dalla RAS e dalla Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.r.l. con le quali viene regolamentato l'esercizio del servizio aereo di linea rispettivamente sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari – Milano Linate e viceversa con decorrenza dal 27 ottobre 2024 e scadenza il 25 ottobre 2025.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'indirizzo www.mit.gov.it.

Dott. Costantino FIORILLO